REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 326 del registro

Oggetto: Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. - Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, con il quale, tenuto conto dell'esigenza di



REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale delle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 garantendo nel contempo il pieno esercizio dei diritti civili e politici, è stato ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.:

DECRETA

le liste circoscrizionali da utilizzare per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale dalla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella medesima tabella, giusta i disposti di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge regionale, e all'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, inserito dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.

Bari, 03 agosto 2020

Samulano Juliano Julia



CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO.

QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	CONSIGLIERI DA ELEGGERE	NUMERO CANDIDATI							
			MINIMO			MASSIMO			NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	MINIMO (3) (4)	MASSIMO (3)
BARI	1.247.303	7	7	3	4	15	6	9	667	3000
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	2	1	1	5	2	3	334	1500
BRINDISI	400.801	2	2	1	1	5	2	3	334	1500
FOGGIA	626.072	4	4	2	2	8	3	5	584	2500
LECCE	802.018	5	5	2	3	10	4	6	584	2500
TARANTO	584.649	3	3	1	2	7	3	4	584	2500
TOTALI	4.052.566	23	23	10	13	50	20	30	1111	////

⁽¹⁾ Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

- (3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2
- "8. Le liste devono essere presentate:
- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
- 9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."

(4) Art. 1-bis, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", inserito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

- 1. omissis
- 2 omissis
- 3. omissis
- 4. omissis
- 5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, ne pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

 6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

[&]quot;In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

[&]quot;Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma."